

Diffatti la causa della renitenza degli emigrati (rivelata per mezzo di chi si ha preso la cura dei loro interessi, giacchè dessi nelle lontane regioni ove si trovano non conoscono nemmeno la iscrizione dei loro nomi sulla lista degl'inscritti di leva, non essendo colà pervenuto ancora il rumore delle nostre gloriose gesta, o vi arrivò confuso), dipende dalla insufficienza delle lire 1019 98 a produrre la rendita di lire 200, imposta al surrogante che si voglia recare nelle Indie o nell'America (paragrafo 1122 del regolamento 31 marzo 1855), per modo che senza quella insufficienza non vi sarebbe stata dichiarazione di renitenza, e quindi non sarebbero incorsi nella corrispondente pena. Da che segue che non fosse mestieri di apposita legge per derogarsi al regolamento per questo speciale caso, perchè l'autore del regolamento non è che il ministro cui con l'ordine del giorno si invitava ad accettare il deposito e così renderlo incensurabile per tale derogazione, che una imperiosa necessità esige; se mi si fosse permesso dire tutte queste cose ed altre ancora che sarebbe adesso fuor di luogo sviluppare, ed invano, avrei rimosso l'appunto d'illegalità appiccato al mio ordine del giorno dal signor ministro, e la Camera con la sua saggezza avrebbe con piena conoscenza di causa deliberato su che e come seguir dovesse la votazione sulle mie conclusioni.

Voglia almeno questa mia postuma dichiarazione richiamare l'attenzione del signor ministro della guerra precisamente sulla data della pubblicazione della legge 20 marzo 1854 pel reclutamento dell'esercito nelle provincie napoletane; fargli tener conto del quando quella legge abbia potuto giungere a conoscenza di emigrati che trovansi al di là di mari, degl'impegni contratti sull'affidamento avuto allorchè espatriarono; ed in fine, ancorchè volesse ritenere che l'efficacia di quell'affidamento si fosse affatto spenta per la pubblicazione della nuova legge di leva, ed avuto riguardo alla buona fede degli emigrati medesimi (non dubitandone pei reclami a lui ed alla Camera sporti nel loro interesse, chè suppor si debbono sporti nella loro insaputa); voglia far riesaminare la questione, e persuadersi che accettandosi i depositi non si viola la legge, per lo che appuntava d'illegalità il mio ordine del giorno, ma si deroga per imperiosa necessità ad un paragrafo del regolamento del quale fu un ministro come lui l'autore senza punto attendere all'esito della votazione sulla mia proposta aggiunta alla legge ieri votata, quale votazione avvenne, come dissi più su, in un modo affatto singolare perchè la questione come io l'ho posta non è stata affatto pregiudicata dalla medesima. Essendo sempre vero che in questo caso speciale la violazione della legge dipenda da quella del regolamento, e che rimossa questa, come si è mostrato poterla rimuovere da sè solo il ministro, svanisce la renitenza.

Conchiudo protestandomi sempre ossequente alla volontà della Camera, ma protesto ancora contro la non concessami parola.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE GLI STIPENDI DEI PROFESSORI DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DI NAPOLI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica per presentare un progetto di legge.

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, relativo agli stipendi da assegnarsi ai professori della scuola d'applicazione di Napoli.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo schema di legge, che sarà stampato e distribuito.

RELAZIONE SULLA DOMANDA A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO GUERRAZZI.

SANTOCANALE, relatore. Ho l'onore di rassegnare alla Camera una relazione relativa alla facoltà, che domanda il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, di procedere per delitto di diffamazione contro il deputato Guerrazzi sopra una istanza privata.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la repressione del brigantaggio.

La discussione generale è aperta.

Anzitutto annunzio alla Camera che il deputato Avezzana ha presentato un ordine del giorno.

Darò lettura di questa proposta come pure degli emendamenti che sono stati sinora depositi sul banco della Presidenza.

Su quest'ultimo argomento prego i signori deputati, i quali intendessero proporre ordini del giorno od emendamenti di deporli per tempo sul banco della Presidenza, giacchè io non darò la parola a nessun deputato sul merito, se non quando, a tenore del regolamento, non abbia già prodotto al banco della Presidenza qualche emendamento che sostanzialmente muti il concetto della legge.

L'ordine del giorno proposto dal deputato Avezzana è così concepito:

« Persuasivo il sottoscritto fin dal principio dei lacrimevoli fatti che accadono nelle provincie meridionali, cioè che le misure violente adottate nella repressione del brigantaggio siano state piuttosto causa del suo accrescimento che della sua estinzione, propone che il Governo del Re voglia immediatamente emettere istruzioni analoghe alle autorità civili e militari delle provincie meridionali perchè cessi immantinente la fucilazione sommaria di quegli uomini travati o malevoli che nei futuri incontri possano cadere nelle mani delle nostre truppe e delle guardie nazionali, e che vengano